



UN AVVOCATO PER VOI

Stefano Comellini, avvocato penalista del Foro di Torino, in ambito sportivo è il presidente della Federazione Canottaggio piemontese e opera come consulente del CONI anche attraverso il servizio on-line Sportello dello Sport (www.conipiemonte.it). Nella sua rubrica offre ai lettori la sua esperienza per rispondere a quanti sottopongono i loro quesiti.

Sapere tutto sulle assicurazioni

La Sportass obbligatoria: quanto dà, a chi, in quali casi, ecco una spiegazione esauriente

Vorrei avere informazioni sul regime assicurativo SPORTASS che mi risulta essere divenuto obbligatorio per gli atleti dilettanti. **D.P.**

Ia Legge finanziaria 2003 (L. 289/2002) aveva previsto all'art. 51 che "a decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente".

La disposizione non fomiva ulteriori indicazioni, lasciando in tal modo piena libertà nella scelta dell'assicuratore privato o pubblico. Successivamente, con la Legge finanziaria 2004 (L. 350/2003), si è invece disposto che "con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250 (Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi - SPORTASS), nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi".

Il Decreto Ministeriale di attuazione, pur portando la data del 17.12.2004, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2005 (ben oltre, quindi, il termine iniziale di efficacia originariamente previsto per la fine del 2004), suscitando forti polemiche.

La disciplina che ne è, in tal modo, scaturita prevede, innanzi tutto, che la copertura assicurativa obbligatoria presso SPORTASS sia riferita a tutti gli sportivi dilettanti tesserati, con la qualifica di atleta, di tecnico e di dirigente delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva. Si deve ritenere, di conseguenza, che siano esclusi dal novero degli obbligati al pagamento del premio assicurativo e dei beneficiari delle prestazioni assicurative gli arbitri, il personale medico-sanitario e gli ufficiali di gara. Altrettanto di rilievo è che, per la prima volta, il legislatore definisce in positivo (e non a contrario come nell'art. 2 della L. 91/1981) la nozione di "atleti dilettanti" individuandoli in "tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico agonistico o quale impiego del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti profes-

sionisti...".

Gli sportivi dilettanti, come sopra definiti, sono tenuti, per la regolarità del tesseramento, a versare il premio assicurativo per il tramite delle organizzazioni sportive nazionali di riferimento (FSN, DSA, EPS) che, a loro volta, dovranno inviare a SPORTASS gli elenchi nominativi dei tesserati (divisi in agonisti e non agonisti, con l'indicazione della data del tesseramento) e, contestualmente, trasmettere quanto ricevuto a titolo di premi.

In mancanza del versamento del premio, qualora l'atleta risulti tesserato per la qualifica rivestita al momento del sinistro, la SPORTASS provvederà ad erogare ugualmente la prevista prestazione salvo poi rivalersi sull'organizzazione nazionale per l'art. 1916 del Codice Civile (diritto di surrogazione dell'assicuratore). Da notare che, già nel 2000, era stata introdotta una normativa ad hoc per i professionisti (atleti, ma anche allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici), per i quali si è previsto l'obbligo di assicurazione presso l'INAAIL. Tornando alla disciplina in esame, l'art. 3 del DM dispone che la tutela assicurativa concerne le sole conseguenze degli infortuni accaduti durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle funzioni proprie della qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza.

Rilevano i soli eventi lesivi che si siano verificati secondo le modalità, i tempi ed in strutture o luoghi regolamentati dalle singole organizzazioni: non saranno, pertanto, indennizzabili gli infortuni maturati nello svolgimento di attività non riconosciute dall'Ente nazionale al quale si è tesserati. L'art. 6 definisce "infortunio" l'evento improvviso di una causa violenta ed esterna che si verifichi indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, nell'esercizio dell'attività sportiva o della funzione disciplinata dall'organizzazione per la quale risulti al momento tesserato, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente. Le lesioni saranno indennizzabili qualora abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e abbiano prodotto all'assicurato la morte o l'invalidità permanente entro un anno dall'evento denunciato. Anche gli infortuni che conseguono ad allenamenti individuali o isolati (art. 8) hanno tutela assicurativa, purché previsti ed autorizzati dall'organizzazione sportiva nazionale competente o dalle società affiliate. L'art. 9 estende la garanzia anche ai trasferimenti, con qualsiasi

mezzo effettuati, verso e dal luogo di svolgimento dell'attività prevista, con esclusione, ovviamente, di quanto verificatosi per violazione del Codice della Strada.

Di rilievo, tra altre ipotesi (art. 10), l'esclusione della tutela qualora si accerti che l'atleta abbia illecitamente assunto sostanze dopanti, ovvero abbia subito provvedimento definitivo di squalifica o inibizione, a valere dalle ore 24 del giorno d'inizio della sanzione sino alle ore 00 del primo giorno successivo alla scadenza del provvedimento.

Non è necessario rinunciare alle coperture assicurative diverse da quella SPORTASS in quanto le prestazioni assicurative della stessa si sommano e vanno ad integrare quelle, stipulate per lo stesso rischio, da altre compagnie. Per coloro che, invece, abbiano già copertura con SPORTASS, le garanzie assicurative in essere rimangono efficaci fino alla loro prima scadenza (art. 31).

Le prestazioni fornite dalla SPORTASS sono: **a)** erogazione agli aventi diritto, in caso di morte dell'assicurato, di un capitale di € 75.000,00 con limite catastrofale di € 2.500.000,00; **b)** erogazione a favore dell'assicurato, per l'intera durata della sua vita e/o finché sussistano le condizioni che hanno comportato l'assegnazione del vitalizio, di € 6.000,00 annui per invalidità accertate superiori al 35% e sino al 60% compreso e di € 9.000,00 annui per invalidità superiori al 60%; **c)** indennizzo per invalidità permanente da corrispondersi in unica soluzione, proporzionalmente al capitale di morte di cui alla precedente lettera a), da liquidarsi al definitivo accertamento di una invalidità permanente fino al 35%. L'importo del premio, diverso appunto per atleti agonisti e non, è fissato dalla tabella A allegata al DM che differenzia i premi assicurativi suddividendoli in fasce di rischio: si passa così, a titolo di esempio, dall'Aereo Club - piloti velivoli motore e vela (€ 550,00 e 450,00), alla motonautica (€ 80,00 e 5,00), al rugby (€ 35,50 e 15,50) alla canoa kayak (€ 4,00 e 2,00).

Tuttavia, questo sistema assicurativo obbligatorio ha suscitato non poche reazioni polemiche, soprattutto da parte degli Enti di promozione e dalla Lega nazionale dilettanti della FIGC perché ritenuta lesivo dei principi di libera concorrenza e di libero mercato.

Vv. Stefano COMELLINI
www.avvocatocomellini.it

Al momento della stampa si apprende che, preso atto delle numerose proteste, il Consiglio dei Ministri del 24 giugno scorso ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2006 dell'obbligo di assicurazione Sportass.